

Relatore alla Giunta PIANA Alessandro

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Pietro Paolo Giampellegrini e del Segretario di Giunta Dott.ssa Monica Limoncini

La Giunta Regionale

All'unanimità ha approvato il provvedimento

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 19 sub g

Elementi di corredo all'Atto:

- ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA
-

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE ai sensi della Direttiva 2009/147/CE, lo Storno (*Sturnus vulgaris*) appartiene al novero delle specie di avifauna protette dalla normativa comunitaria, per le quali, limitatamente alle popolazioni presenti in territorio italiano, il prelievo venatorio non è consentito, se non previa attivazione di specifici regimi di deroga, giustificabili sulla base di particolari circostanze, esplicitamente considerate dall'articolo 9, comma 1, della medesima direttiva, tra le quali figura alla lettera a) l'esigenza fondamentale di prevenire gravi danni alle colture;

ATTESO che in Liguria, non diversamente da quanto osservato in alcune altre regioni del nostro paese, i danni arrecati dalla specie Storno (*Sturnus vulgaris*) assumono una particolare rilevanza in ragione della capillare diffusione delle colture olivicole, fonte trofica tra le più sfruttate da questa specie, soprattutto nella parte orientale della regione;

CONSIDERATO che l'impatto di tale fenomeno incide negativamente, sui margini di redditività già piuttosto contenuti di un'agricoltura di pregio, la cui essenziale funzione di presidio del territorio merita di essere preservata;

ATTESO che l'entità dei danni che le colonie di Storni possono arrecare all'olivicoltura ligure durante il periodo di massima produzione, in un anno prevedibilmente caratterizzato da relativa scarsità di produzione, potrebbero determinare una perdita economica netta a carico delle imprese, tale da superare il livello compatibile con i normali rischi di impresa;

CONSIDERATO che l'orientamento dell'Amministrazione regionale favorevole all'attivazione del regime di deroga è maturato già a partire dal 2013, allorché erano giunti numerosi segnali di preoccupazione da parte delle organizzazioni professionali agricole che, sulla base di segnalazioni di danni da Storno provenienti da loro associati, richiesero l'attivazione del regime di deroga al fine di contenere le perdite alle produzioni olivicole e vitivinicole;

DATO ATTO che le motivazioni sopra richiamate, unitamente alla consapevolezza dell'inefficacia di soluzioni alternative soddisfacenti, hanno indotto la Regione Liguria ad adottare negli anni 2015, 2016, 2017, 2021, 2022, 2023 il regime di deroga al divieto di caccia allo Storno, tramite l'attivazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, allo scopo di prevenire gravi danni all'agricoltura per un periodo adeguato, ottobre-dicembre, che comprende soprattutto i mesi di maturazione e di raccolta delle olive e, in parte, dell'uva;

ATTESO che le segnalazioni di danno pervenute da imprese agricole e da conduttori di oliveti in alcuni Comuni della provincia della Spezia nel periodo di raccolta delle olive relativo all'annata 2023 evidenziano l'opportunità di prevedere, anche per il 2024, il prelievo in deroga dello Storno, allo scopo di prevenire i danni alle produzioni olivicole e vitivinicole liguri;

VALUTATA altresì l'opportunità di manifestare, anche attraverso l'attivazione del regime di deroga, la volontà dell'amministrazione regionale di fornire un sostegno concreto a coloro che dal proprio quotidiano impegno nella coltivazione degli oliveti, non solo traggono una fonte importante di reddito, ma concorrono altresì all'esercizio di quel fondamentale ruolo di presidio, tradizionalmente svolto dall'agricoltura, il cui venir meno nel tempo è stato ed è

all'origine di molte delle problematiche e dei rischi di degrado o dissesto del territorio con cui occorre confrontarsi;

RICHIAMATA la normativa europea e nazionale di riferimento, per l'attivazione del regime di deroga:

- la Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Detta direttiva, volta a garantire un regime generale di rigorosa tutela degli uccelli selvatici, contempla alcune eccezioni, una delle quali, disciplinata dall'articolo 7, consente l'attività venatoria ad un numero limitato di specie espressamente indicate dalla direttiva medesima nell'allegato II, purché la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che tale attività venga esercitata tramite l'impiego di mezzi di abbattimento selettivi.

Al generale regime di tutela, previsto dalla sopra richiamata direttiva, è prevista una seconda eccezione che, in applicazione dell'articolo 9, della direttiva medesima, consentirebbe, in particolari condizioni, di autorizzare il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili.

Detto articolo 9, pertanto, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, consente agli Stati membri di derogare al regime di tutela previsto dalla direttiva, autorizzando talune deroghe al divieto generale di prelievo di avifauna appartenente a specie non cacciabili, purché tali deroghe siano esercitate in via eccezionale ed esclusivamente per specifiche ragioni, tra le quali "per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna";

- la legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" che ha recepito il suddetto regime di deroga, nell'articolo 19-bis recante: "Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.", recentemente novellato dalla legge comunitaria 2013, e dalla legge 28 dicembre 2015, n. 221 "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" che ha aggiunto il seguente comma: "6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela delle specificità delle coltivazioni regionali";

- la legge regionale 28 maggio 2014, n. 11 "Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale)", con la quale la Regione Liguria ha inteso conformarsi alla normativa nazionale in materia di deroghe;

ATTESO che l'attuale normativa nazionale in materia di deroghe, pertanto, tramite l'articolo 19-bis della legge n. 157/1992, fornisce alle Regioni tutte le indicazioni necessarie affinché le medesime possano valutare se gli elementi in loro possesso siano sufficientemente solidi, ai fini dell'adozione del regime di deroga, in linea con le modalità previste dall'articolo 9, della direttiva 2009/147/CE;

PRESO ATTO che le Regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'art. 9, paragrafo 1, lettera a), della predetta direttiva, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito l'ISPRA, provvedono ad adottare il regime di deroga con atto amministrativo pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dell'attività di prelievo;

VISTO che la l.r. n. 35/2006 "Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le zone di protezione speciale" e ss.mm.ii., all'articolo 1, stabilisce che la Giunta regionale autorizza il prelievo in deroga con specifico provvedimento, di validità non superiore ad un anno, valutata la sussistenza dei presupposti sui quali si fondano le richieste pervenute circa l'esigenza di dare attuazione, ove reso necessario, a tale forma di prelievo, previo espletamento delle consultazioni di legge ed acquisito il parere obbligatorio dell'ISPRA;

ATTESO che:

- con nota prot. 438953 del 30/04/2024, la Regione Liguria ha formulato richiesta di parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) relativa alla ipotesi di attivazione del regime di deroga per la specie Storno per la stagione venatoria 2024/2025, per prevenire gravi danni alle colture agricole, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) della Direttiva 2009/147/CE- e della l. 157/1992, articolo 19-bis, e a tal fine ha trasmesso la relazione tecnica "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/1992 – stagione venatoria 2024-2025", contenente le motivazioni che giustificano la necessità di adottare il presente atto, allo scopo di tutelare le produzioni olivicole e viticole dai danni provocati dallo Storno;

ATTESO che la relazione tecnica di cui alla nota prot. 438953 del 30/04/2024, prevede:

- modalità di prelievo circoscritte ai seguenti Comuni della provincia della Spezia: Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, per un totale complessivo di 4.000 capi prelevabili;

- la possibilità di autorizzare il prelievo sul territorio dei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale scala 1:25.000, solamente qualora per ciascun Comune pervengano almeno due segnalazioni di danno, per un totale complessivo di 1.000 capi prelevabili;

- particolari limitazioni, sia per il numero di capi prelevabili, sia per il numero massimo di cacciatori autorizzabili, sia per l'arco temporale del prelievo, quest'ultimo strettamente connesso alla fase di estremo rischio durante il raccolto di olive e, in parte, di uva;

CONSIDERATO che con i sopra richiamati documenti la Regione Liguria ha fatto presente che l'abbattimento controllato, limitato esclusivamente ai Comuni dai quali sono pervenute le segnalazioni di danno (ossia circoscritto entro meri limiti amministrativi), può considerarsi

sufficiente con il fine di salvaguardare la produzione olearia e vitivinicola dei territori interessati maggiormente dal fenomeno;

PRESO ATTO che l'ISPRA con nota prot. n. 0033502/2024 del 17/06/2024 ha espresso parere favorevole alla proposta di cui alla nota prot. 438953 del 30/04/2024, di prelievo in deroga dello Storno (*Sturnus vulgaris*) per la stagione venatoria 2024/2025, ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE, considerando la documentazione presentata dalla Regione Liguria come esaustiva e indicando il rispetto di alcune condizioni, peraltro già sostanzialmente indicate nella relazione tecnica regionale:

prelievo circoscritto al territorio dei seguenti Comuni della provincia della Spezia: Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, e nei restanti Comuni della Carta Olivicola regionale dai quali siano pervenute almeno due richieste di indennizzo nel 2023, per un numero massimo complessivo di 5.000 capi prelevabili;

al fine di dare piena attuazione a quanto indicato dall'art. 19bis, comma 2, della L. 157/92 circa la necessità di sospendere il prelievo al raggiungimento del tetto massimo indicato, si invita a provvedere all'adozione di un sistema informatizzato atto a conteggiare in tempo reale gli abbattimenti effettuati all'interno del territorio regionale ed efficace al fine di interrompere tempestivamente gli abbattimenti qualora venga raggiunta la soglia massima consentita;

gli abbattimenti dovranno essere svolti esclusivamente in oliveti e vigneti anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) in presenza di frutto pendente dalle piante e ad una distanza non superiore di 100 metri dalla coltura in frutto e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non saranno più consentiti abbattimenti. In caso di piante arboree coltivate distribuite sul territorio in ordine sparso, in presenza di frutti pendenti visibili, l'azione di caccia va circoscritta ad un raggio di 50 metri dai predetti nuclei vegetazionali. Nel caso di piante con frutti pendenti oggetto di infestazione parassitaria, e quindi non soggetti a raccolta, non è giustificabile l'abbattimento;

il periodo di abbattimento dovrà essere compreso tra il 15 settembre e il 15 dicembre 2024;

non dovrà essere previsto l'utilizzo di richiami, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura. Tale utilizzo risulterebbe inappropriato dato che lo scopo degli abbattimenti è quello di allontanare gli Storni dagli appezzamenti agricoli ove si possono realizzare i danni e non quello di attirarli;

a chiusura delle attività del piano, dovrà essere inviata all'Istituto una rendicontazione delle attività svolte, comprendente il numero di capi abbattuti suddivisi per periodo di abbattimento e tipologia di coltura per la quale è stato necessario ricorrere agli abbattimenti;

ATTESO CHE:

- le segnalazioni di danno devono essere presentate secondo le modalità stabilite dalla D.G.R. n. 999/2021 del 8/11/2021 ad oggetto "*Prosecuzione della raccolta dati per il monitoraggio dell'impatto dello storno (*Sturnus vulgaris*) sulle produzioni agricole. Approvazione modulo segnalazione danni*", in coerenza con la motivazione della

deroga, volta a prevenire gravi danni alle produzioni agricole, al fine di consentire l'intervento laddove si manifestassero problematiche durante la stagione produttiva in corso;

- al fine di assicurare che non sarà superato il numero massimo di capi abbattibili si prevede il contingentamento del numero massimo di cacciatori autorizzabili e la determinazione del carniere giornaliero e stagionale e, al fine di compiere un attento monitoraggio dell'andamento dei prelievi, ad ogni cacciatore autorizzato sarà consegnata la scheda di rendicontazione degli abbattimenti da compilare e trasmettere mensilmente per via informatica alla Regione;

RITENUTO:

- di approvare la relazione tecnica "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/1992 – stagione venatoria 2024-2025", allegata al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
- di autorizzare il prelievo dello Storno in regime di deroga:
 - nel territorio dei Comuni di Ameglia, Arcola, Castelnuovo Magra, La Spezia, Luni, Santo Stefano Magra, Sarzana, Vezzano Ligure;
 - nel territorio dei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale scala 1:25.000, solamente qualora per ciascun Comune siano pervenute almeno due richieste di indennizzo per l'annata olivicola 2023 ovvero due segnalazioni di danno per l'annata olivicola 2024 mediante l'apposito modulo approvato con D.G.R. n. 999 del 8/11/2021;
 - di vincolare l'esercizio di tale prelievo al rispetto delle modalità previste dall'art. 29, della l.r. n. 29/1994, concernente la caccia da appostamento fisso e temporaneo, nonché alle ulteriori limitazioni previste dalla legge riguardo al rispetto delle distanze dalle strade, dai confini delle zone nelle quali è vietata la caccia (ad es. oasi, ZRC, parchi, ecc.), nonché dalle abitazioni e dai luoghi di lavoro;
- di stabilire che il prelievo dello Storno in regime di deroga è consentito dal 15 settembre al 15 dicembre 2024, senza l'utilizzo di richiami per la specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, nelle giornate indicate dal Calendario venatorio regionale. Dal 1 ottobre al 30 novembre sono consentite ulteriori due giornate settimanali, esclusivamente da appostamento, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì;
- di autorizzare il prelievo del numero massimo di 5.000 capi, di cui:
 - 4.000 capi nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra - La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, ad un massimo di 200 cacciatori residenti in Liguria iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia della Spezia (ATC SP);
 - 1.000 capi nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, ad un massimo di 50 cacciatori che siano proprietari o conduttori di oliveti o

vigneti, o nominativamente delegati dagli stessi, residenti in Liguria ed iscritti nei rispettivi Ambiti Territoriali di Caccia;

- di stabilire un carniere giornaliero di 10 capi e stagionale di 20 capi;
- di autorizzare gli abbattimenti esclusivamente in oliveti e vigneti anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti ed in presenza di frutto pendente dalle piante e ad una distanza non superiore di 100 metri dalla coltura in frutto e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non saranno più consentiti abbattimenti. In caso di piante arboree coltivate distribuite sul territorio in ordine sparso, in presenza di frutti pendenti visibili, l'azione di caccia va circoscritta ad un raggio di 50 metri dai predetti nuclei vegetazionali.
- che i cacciatori interessati ad esercitare il prelievo nei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure debbano presentare alla Regione Liguria apposita istanza entro il 31 agosto 2024 utilizzando il modello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2), da recapitare all'Ufficio territoriale della Spezia del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria o all'ATC SP anche tramite le associazioni venatorie. Il termine ultimo per l'apposizione del timbro sul tesserino venatorio ai cacciatori autorizzati è fissato al 15 ottobre 2024;
- per i restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, i cacciatori che siano proprietari o conduttori di oliveti o vigneti, ovvero i cacciatori nominativamente delegati dagli stessi, debbano presentare alla Regione Liguria apposita istanza durante la stagione venatoria 2024/25 utilizzando il modello allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 2 bis), da recapitare al competente Ufficio territoriale del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria. L'autorizzazione potrà essere rilasciata solamente qualora per ciascun Comune siano pervenute almeno due richieste di indennizzo per l'annata olivicola 2023 ovvero due segnalazioni di danno per l'annata olivicola 2024 mediante l'apposito modulo approvato con D.G.R. n. 999 del 8/11/2021;
- che i cacciatori autorizzati, ai quali sarà apposto un apposito timbro sul tesserino venatorio, debbano annotare sullo stesso i capi oggetto di deroga subito dopo l'abbattimento accertato, indicando ogni capo abbattuto con la sigla **SD** (=Storno Deroga) nella parte riservata alla selvaggina migratoria;
- che, in base al contingente stagionale stabilito per ogni autorizzato e al numero massimo di cacciatori autorizzabili non è possibile superare il numero massimo stabilito di capi prelevabili; tuttavia, al fine di compiere un attento monitoraggio dell'andamento dei prelievi, ad ogni cacciatore venga consegnata la scheda di rendicontazione degli abbattimenti di cui all'Allegato 3 al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria, che andrà debitamente compilata e trasmessa mensilmente alla Regione, con le modalità indicate sulla scheda stessa, solo in caso di abbattimenti effettuati;
- di stabilire che non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno per la stagione venatoria 2024/25, a coloro che:

- abbiano commesso violazioni, nella stagione venatoria 2023/24 durante il prelievo in deroga dello Storno, dei divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157/1992;
- qualora autorizzati al prelievo in deroga dello Storno nella stagione venatoria 2023/24, non abbiano riconsegnato il tesserino venatorio regionale entro il 31/03/2024;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria di rimodulare con apposito atto il caniere stagionale e giornaliero nel rispetto del numero totale dei capi abbattibili, nel caso in cui le richieste di autorizzazione fossero inferiori a quelle stabilite;
- di dare mandato al Dirigente del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria di trasmettere ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte, secondo le modalità indicate dall'istituto medesimo, nonché gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga.

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Allevamento, Caccia e Pesca, Acquacoltura, Sviluppo dell'Entroterra, Associazionismo comunale, Escursionismo e Tempo Libero, Marketing e Promozione Territoriale, Parchi, Gestione e riforma dell'Agenzia In Liguria, Promozione dei prodotti liguri, Programmi comunitari di competenza;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono integralmente richiamate:


1. di approvare la relazione tecnica "Richiesta di prelievo in deroga per la specie *Sturnus vulgaris* ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/1992 – stagione venatoria 2024-2025", allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 1);
2. di autorizzare il prelievo dello Storno (*Sturnus vulgaris*) in regime di deroga, nelle quantità massime e nei territori di seguito indicati, con il sistema dell'appostamento fisso o temporaneo e senza l'utilizzo di richiami per la specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura, dal 15 settembre al 15 dicembre 2024, nelle giornate indicate dal Calendario venatorio regionale. Dal 1 ottobre al 30 novembre sono consentite ulteriori due giornate settimanali, esclusivamente da appostamento, ferma restando l'esclusione nei giorni di martedì e venerdì;
3. di autorizzare il prelievo del numero massimo di 5.000 capi, di cui:
 - a. 4.000 capi nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, ad un massimo di 200 cacciatori residenti in Liguria iscritti all'Ambito Territoriale di Caccia della Spezia (ATC SP);
 - b. 1.000 capi nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, ad un massimo di 50 cacciatori che siano proprietari o conduttori di oliveti o

vigneti, o nominativamente delegati dagli stessi, residenti in Liguria iscritti nei corrispondenti Ambiti Territoriali di Caccia;

4. il prelievo è consentito esclusivamente in oliveti e vigneti anche aggregati in forma di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti ed in presenza di frutto pendente dalle piante e ad una distanza non superiore di 100 metri dalla coltura in frutto e solo fino al momento del raccolto. Dopo la raccolta dei frutti non saranno più consentiti abbattimenti. In caso di piante arboree coltivate distribuite sul territorio in ordine sparso, in presenza di frutti pendenti visibili, l'azione di caccia va circoscritta ad un raggio di 50 metri dai predetti nuclei vegetazionali;
5. di approvare i modelli di istanza per l'autorizzazione all'esercizio del prelievo dello Storno in regime di deroga nella stagione venatoria 2024/2025, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegati 2, 2bis);
6. di approvare il modello di scheda di rendicontazione mensile degli abbattimenti, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato 3);
7. per il prelievo nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, potranno essere autorizzati i soggetti residenti in Liguria, che esercitano l'attività venatoria nell'ATC SP, che entro il 31 agosto 2024 ne facciano richiesta alla Regione Liguria, utilizzando il modello di cui all'Allegato 2, anche tramite le associazioni venatorie, presso l'ufficio territoriale regionale della Spezia del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria, o presso l'ATC SP, per un numero massimo di 200 unità. Tali soggetti devono risultare iscritti all'ambito territoriale di caccia di residenza anagrafica. Il termine ultimo per l'apposizione del timbro sul tesserino venatorio ai cacciatori autorizzati è fissato al 15 ottobre 2024;
8. per il prelievo nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, potranno essere autorizzati i proprietari o conduttori di oliveti o vigneti, ovvero i cacciatori nominativamente delegati dagli stessi, residenti in Liguria e che esercitano l'attività venatoria nell'ATC/CA corrispondente, che presentino alla Regione Liguria apposita istanza durante la stagione venatoria 2024/25 utilizzando il modello di cui all'Allegato 2 bis, da recapitare al competente ufficio territoriale del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria, per un numero massimo di 50 unità. Tali soggetti devono risultare iscritti all'ambito territoriale di caccia di residenza anagrafica. L'autorizzazione può essere rilasciata solamente qualora per ciascun Comune siano pervenute almeno due richieste di indennizzo per l'annata olivicola 2023 ovvero due segnalazioni di danno per l'annata olivicola 2024, mediante l'apposito modulo approvato con D.G.R. n. 999 del 8/11/2021;
9. di stabilire in 20 il numero massimo stagionale e in 10 il numero massimo giornaliero di capi prelevabili per singolo cacciatore. Sulla base del numero effettivo di cacciatori autorizzati, e nel rispetto dei limiti individuati nel precedente punto 3, il carniere stagionale e giornaliero potranno essere rimodulati con atto del Dirigente del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria nel caso in cui le richieste di autorizzazione fossero inferiori a quelle massime stabilite nel presente atto;

10. di stabilire che ai soggetti autorizzati venga apposto apposito timbro sul tesserino venatorio. I soggetti autorizzati dovranno annotare sul tesserino venatorio regionale i capi oggetto di deroga subito dopo l'abbattimento accertato, indicando ogni capo abbattuto con la sigla **SD** nella parte riservata alla selvaggina migratoria. Tali soggetti dovranno trasmettere mensilmente alla Regione la scheda di rendicontazione di cui all'Allegato 3, secondo le modalità indicate sulla stessa, solo in caso di abbattimenti effettuati;
11. di stabilire altresì che gli autorizzati al prelievo debbano riconsegnare alla Regione, anche tramite le associazioni venatorie, presso gli uffici territoriali regionali del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria, il tesserino entro il 31 marzo 2025 al fine di verificare la compatibilità dell'applicazione della deroga con la direttiva 2009/147/CE;
12. di stabilire che non può essere rilasciata l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno per la stagione venatoria 2024/25, a coloro che:
 - a. abbiano commesso violazioni, nella stagione venatoria 2023/24 durante il prelievo in deroga dello Storno, dei divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157/1992;
 - b. qualora autorizzati al prelievo in deroga dello Storno nella stagione venatoria 2023/24, non abbiano riconsegnato il tesserino venatorio regionale entro il 31/03/2024;
13. di stabilire che per quanto non diversamente indicato valgono le disposizioni del calendario venatorio regionale per la stagione 2024/2025;
14. di dare mandato al Dirigente del Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria di trasmettere all'ISPRA ed ai competenti Ministeri una relazione sulle misure adottate in ordine al prelievo in deroga della specie Storno, nonché ad inviare ad ISPRA la rendicontazione delle attività svolte (secondo le modalità indicate dall'Istituto medesimo), e gli atti con i quali è stato autorizzato il prelievo in deroga di che trattasi;
15. di dare atto che il presente provvedimento è assunto nelle more dell'adozione delle Linee guida ministeriali di cui all'articolo 19 bis della legge 157/1992 e che si provvederà agli eventuali opportuni adeguamenti in relazione a provvedimenti, prescrizioni e/o indicazioni emanati a livello nazionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.



REGIONE LIGURIA

DIREZIONE GENERALE TURISMO, AGRICOLTURA E AREE
PROTETTE

**SETTORE FAUNA SELVATICA, CACCIA E VIGILANZA
VENATORIA**

RICHIESTA DI PRELIEVO IN DEROGA PER LA SPECIE

Sturnus vulgaris

ai sensi dell'articolo 9, comma 1 lettera a) della Direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19-bis della legge 157/1992.

Stagione venatoria 2024-2025

PREMESSA E OBIETTIVI

L'attività agricola in Liguria è da anni in decisa contrazione ed è per lo più concentrata lungo la fascia costiera, dove permangono ancora numerose aziende agricole tra le quali le più produttive sono quelle legate alle produzioni specializzate in orto-floro-vivaismo.

Nella restante parte coltivata del territorio regionale si è in presenza di un'attività agricola prevalentemente caratterizzata dall'olivicoltura e dalla viticoltura. Resta infine un mosaico di colture strettamente localizzate attorno ai centri abitati e destinate soprattutto all'auto consumo familiare da parte dei produttori agricoli.

Le attività olivicola e viticola hanno grande rilevanza territoriale; caratterizzano il paesaggio rurale e agricolo tipico della Liguria e consentono il mantenimento di habitat ormai di fondamentale importanza per specie selvatiche di interesse venatorio e non, garantendo una maggiore biodiversità. Tale attività garantisce inoltre un presidio sul territorio utile per il contenimento degli effetti negativi legati all'abbandono delle campagne, nonché la sopravvivenza di nuclei abitativi rurali di interesse storico e turistico.

Nel territorio della Liguria l'olivicoltura e la viticoltura si estende da ponente a levante su tutta la fascia costiera e in parte dell'entroterra. Tale pratica colturale assume, per gli agricoltori liguri, indubbia importanza sotto l'aspetto economico essendo rimaste due delle poche attività agricole ancora remunerative, anche se non confrontabile con le pratiche colturali relative alla floricoltura specializzata.

Esistono poi colture olivicole e viticole, oltre che di frutti autunnali (principalmente cachi e susine) realizzate in condizioni di marginalità in quanto i proprietari e i conduttori coltivano appezzamenti di modeste dimensioni, mirando maggiormente a garantire piccole produzioni di elevata qualità che al profitto economico.

Si vuole evidenziare inoltre che la generalizzata tendenza all'abbandono dell'agricoltura, già assecondata da una morfologia del territorio poco idonea a un'agricoltura remunerativa, viene fortemente incrementata dal drammatico effetto dell'impatto provocato dal cinghiale e, relativamente all'olivicoltura e viticoltura, dallo storno.

Allo scopo di prevenire e di arginare i danni provocati alle colture agricole da parte degli storni, sono usualmente adottati metodi dissuasivi non cruenti, quali i tradizionali spaventapasseri, nastri riflettenti e talvolta metodi ritenuti più moderni e incisivi, quali l'uso di cannoncini a gas. Tali metodi però si rivelano ben presto poco, se non per nulla, efficaci specialmente nei confronti degli storni svernanti, i quali mostrano una repentina assuefazione a tali sistemi.

L'orientamento dell'Amministrazione regionale verso l'attivazione del regime di deroga è maturato già a partire dal 2013, allorché erano giunti numerosi segnali di preoccupazione da parte delle organizzazioni professionali agricole che, sulla base di segnalazioni provenienti da loro associati di danni già in atto causati dalle colonie ormai stanziali della specie storno, hanno richiesto l'attivazione del regime di deroga al fine di prevenire ulteriori danni alle produzioni olivicole; tale situazione si è aggravata l'anno successivo, anche a causa, come accennato in precedenza, di una produzione scarsa dovuta alle sfavorevoli condizioni climatiche.

Le motivazioni sopra rappresentate e la consapevolezza dell'inefficacia di altre soluzioni alternative soddisfacenti hanno, pertanto, indotto la Regione Liguria a proporre e a ottenere negli anni 2015, 2016, 2017, 2021, 2022 e 2023, il regime di deroga allo storno tramite l'attivazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della direttiva 2009/147/CE, allo scopo di prevenire gravi danni all'agricoltura per un periodo adeguato, all'incirca tra la metà di settembre e la metà di dicembre, che comprende i mesi di maturazione e di raccolta delle olive e, in parte, dell'uva e di frutti autunnali.

La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 999 del 8/11/2021, recante "Prosecuzione della raccolta dati per il monitoraggio dell'impatto dello storno (*Sturnus vulgaris*) sulle produzioni agricole. Approvazione modulo segnalazione danni" ha inteso proseguire, reiterandola negli anni, la raccolta di informazioni da parte delle aziende agricole e degli agricoltori non professionali, per valutare l'effettiva entità dell'impatto dello Storno sull'agricoltura, approvando un modulo di segnalazione che, attraverso le associazioni di categoria, è stato diffuso agli operatori del settore, al fine di rilevare i danni causati da questa specie.

Nel 2024 sono pervenute, con riferimento alla stagione di raccolto 2023-2024, n. 14 segnalazioni da 3 Comuni della provincia della Spezia, e 5 segnalazioni da 3 Comuni della provincia di Genova.

Le segnalazioni di danni da storno per il triennio 2022-2024 sono di seguito riportate:

Prov.	Comune	segnalazioni 2022 (stagione di raccolto 2021)	segnalazioni 2023 (stagione di raccolto 2022)	segnalazioni 2024 (stagione di raccolto 2023)
SP	Ameglia	3	0	0
SP	Arcola	1	0	0
SP	Castelnuovo Magra	11	2	11
SP	La Spezia	2	0	0
SP	Luni	2	1	2
SP	S. Stefano Magra	25	0	0
SP	Sarzana	17	6	0
SP	Vezzano Ligure	9	0	1
GE	Campoligure	0	0	3
GE	Masone	0	0	1
GE	Sant'Olcese	0	0	1
Totale complessivo		70	9	19

Alla luce dell'andamento delle segnalazioni degli ultimi anni, i principali elementi significativi ai fini della valutazione dell'impatto dello storno sull'olivicoltura e, in parte, sulla viticoltura, riguardano la provincia della Spezia e confermano la necessità di chiedere, per il 2024, il prelievo in deroga nei territori dei Comuni interessati in questa provincia, allo scopo di limitare i danni causati dalla specie alle produzioni olivicole e viticole. Inoltre, al fine di prevenire il verificarsi di danni anche in altri territori regionali, si ritiene opportuno prevedere l'attivazione del prelievo anche per quei comuni della Regione, compresi nella Carta Olivicola regionale, dai quali provengano, nel corso della prossima stagione olivicola, almeno due segnalazioni di danni causati dallo Storno presso distinte aziende agricole o conduttori non professionali, comunicate tramite il modulo già adottato per tali tipologie di segnalazione (vd. Capitolo 4).

L'intervento della Regione Liguria tramite l'attivazione delle deroghe appare giustificabile non solo dalla piena consapevolezza che tale decisione possa scongiurare un probabile danno economico difficilmente stimabile al comparto olivicolo e vitivinicolo ma, in particolare, quale segnale di presenza delle Istituzioni rivolto a chi, con la propria attività, svolge un fondamentale ruolo sociale, culturale e di presidio sul territorio.

Si vuole sottolineare, inoltre, che l'unico scopo della Regione Liguria, per quanto attiene l'attivazione del regime di deroga, sia quello di salvaguardare le produzioni agricole di pregio che caratterizzano il proprio territorio.

Pertanto, al fine di ribadire l'estremo interesse alla difesa delle produzioni regionali, la presente proposta di deroga prevede modalità di prelievo estremamente circoscritte, limitate ad aree del territorio individuate sulla base di specifici parametri tesi a valutare presenza e consistenza di danni effettivi. Inoltre, particolari limitazioni - oltre a quelle indicate dall'ISPRA nei propri documenti di indirizzo - saranno previste sia per il numero di capi prelevabili, sia per l'arco temporale, quest'ultimo strettamente connesso alla fase di estremo rischio di prelievo di olive, uva e frutti autunnali.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO IN MATERIA DI DEROGHE

L'Unione Europea, allo scopo di garantire la tutela dell'avifauna rappresentata dalle popolazioni di uccelli selvatici viventi sul territorio degli Stati Membri, tramite il Consiglio ha approvato la Direttiva 2 aprile 1979, n. 409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, successivamente denominata "Direttiva Uccelli" (79/409/CEE).

Detta Direttiva, che garantisce un regime generale di rigorosa tutela degli uccelli selvatici, contempla alcune eccezioni, una delle quali, disciplinata dall'articolo 7, consente l'attività venatoria ad un numero limitato di specie espressamente indicate dalla direttiva medesima nell'allegato II, purché la caccia di queste specie non pregiudichi le azioni di conservazione intraprese nella loro area di distribuzione e che tale attività venga esercitata tramite l'impiego di mezzi di abbattimento selettivi.

Le condizioni sopra descritte sono state recepite dagli Stati Membri dell'Unione Europea tramite specifica normativa. In Italia la norma di riferimento che disciplina la tutela dell'avifauna e della fauna omeoterma in generale, nonché l'esercizio dell'attività venatoria, è la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*) e successive modifiche ed integrazioni. La normativa nazionale, a sua volta, è stata recepita e disciplinata in modo puntuale dalle Regioni tramite proprie leggi, le quali, tra l'altro, fissano gli elementi necessari per la redazione dei calendari venatori regionali, che regolamentano, in modo dettagliato, l'attività venatoria.

Una seconda eccezione riguarda la possibilità di consentire il prelievo di individui appartenenti a specie non cacciabili, per particolari motivazioni, in applicazione dell'articolo 9 della direttiva.

Detto articolo 9, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, consente agli Stati membri di derogare al regime di tutela previsto dalla direttiva, autorizzando talune deroghe al divieto generale di prelievo dell'avifauna, purché tali deroghe siano esercitate in via eccezionale ed esclusivamente per le seguenti ragioni:

- a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica:
 - nell'interesse della sicurezza aerea,
 - per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque,
 - per la protezione della flora e della fauna;
- b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;
- c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

La direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel corso degli anni ha subito diverse e sostanziali modificazioni per cui è stato necessario, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione della medesima a cura del Parlamento europeo e del Consiglio i quali hanno provveduto adottando la direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009.

L'articolo 19 bis della l. 157/1992 recante *“Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.”*, di recente è stato aggiornato con Legge n. 221 del 28/12/2015, con l'integrazione del seguente comma 6bis):

*“6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (*Sturnus vulgaris*) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.”*

L'attuale normativa nazionale in materia di deroghe, di cui al richiamato articolo 19 bis, fornisce alle Regioni ed alle Province Autonome tutte le indicazioni necessarie affinché le medesime possano valutare se gli elementi in loro possesso siano sufficientemente adeguati, ai fini dell'adozione del regime di deroga, alle modalità previste dall'articolo 9, della direttiva 2009/147/CE.

2. SITUAZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA IN LIGURIA – L'OLIVICOLTURA E LA VITICOLTURA

2.1. La realtà agricola ligure e la sua evoluzione in un ventennio

I dati del 7° censimento generale dell'agricoltura (2021) confermano una contrazione del settore agricolo nazionale, fenomeno che trova riflesso anche a livello locale, soprattutto in realtà come quella ligure dove le superfici e le aziende non hanno le dimensioni delle grandi realtà agricole nazionali (Tab. 1).

Regione Liguria		ANNI DI CENSIMENTO			
2000		2010		2020	
Aziende	SAU	Aziende	SAU	Aziende	SAU
36.987	63.780	20.208	43.784	12.873	43.923

Tabella 1- Numero aziende e superficie agricola utilizzata in ettari. Anni 2000-2020

Considerando che a livello regionale il tasso di produzione agricola rappresenta una realtà marginale sulla ricchezza prodotta interna, caratterizzata principalmente dalla produzione di servizi, l'area delle aziende professionali dei settori olivicolo e viticolo hanno comunque risentito della crisi di settore (Tab. 2)

Regione Liguria		ANNI DI CENSIMENTO			
2000		2010		2020	
Olivicoltura	Viticoltura	Olivicoltura	Viticoltura	Olivicoltura	Viticoltura
21.666	12.544	13.532	3.976	7.566	2.133

Tabella 2 - Numero aziende per tipologia culturale. Anni 2000-2020

Dai risultati del censimento si conferma pertanto un nuovo ridimensionamento dell'agricoltura ligure, con un processo lento ma costante di concentrazione dei terreni agricoli e del numero di aziende.

La maggiore concentrazione della superficie agricola utilizzata si trova nella provincia di Imperia con il 30% circa sul totale regionale, mentre il valore più basso riguarda la provincia di La Spezia con il 18% circa. Per le province di Savona e Genova la SAU si attesta intorno al 25% circa dell'intero territorio regionale (Figure 1 - 2).




Figura 1 – Superficie agricola utilizzata media. Anno 2010

La riduzione della SAU, iniziata in Liguria al principio degli anni 60 (dati relativi al Censimento dell'anno 1960 – SAU pari a ha 219.800) ha evidenziato un progressivo calo, culminando nel 2010 con una superficie pari a ha 43.784, come evidenziato nella Tabella 3.

Regione Liguria	SAU 1960	SAU 1970	SAU 1980	SAU 1990	SAU 2000	SAU 2010	SAU 2020
	219.810	141.172	114.875,7	91.384,67	63.780,67	43.784	43.923

Tabella 3 - Variazione superficie agricola utilizzata in ettari. Anni 1960-2020




Figura 2 – Superficie agricola utilizzata in rapporto alla superficie territoriale. Anno 2010

Dal punto di vista dell'evoluzione economica del settore, grazie anche alla revisione dei conti nazionali e nella fattispecie della branca dell'agricoltura da parte dell'Istat, è stato possibile utilizzare e misurare alcuni parametri fondamentali per inquadrare l'andamento del settore.

La revisione delle stime iniziata nel 2005 da parte dell'Istat ha riguardato anche il settore agricolo per i principali aggregati quali: produzione, costi intermedi e valore aggiunto.

La produzione lorda vendibile agricola regionale nel decennio registra un andamento altalenante e una certa tendenza all'uniformità con il dato nazionale.

In termini di valore aggiunto invece si verifica un calo costante, rispetto alla componente dei costi intermedi che invece rimane costante nel triennio.

2.2 Analisi della struttura aziendale

In Liguria, con il censimento del 2020 sono state rilevate 12.873 aziende agricole e zootecniche (36,3% in meno rispetto al 2010), le quali rispettano i parametri definiti dal regolamento comunitario e che rientrano quindi nel così detto campo o universo UE. Tali unità, che sono le aziende che in parte percepiscono i finanziamenti derivati dall'Europa attraverso il Piano di Sviluppo Rurale regionale, sono principalmente realtà con una forma giuridica definita a livello individuale, con un

certa evoluzione nell'ultimo decennio a sistemi di conduzione afferenti alle tipologie in affitto e nella forma a uso gratuito.

In Liguria questo cambio nella conduzione dei terreni agricoli è causato principalmente dal calo del numero di aziende e soprattutto dall'aumento dell'età media dei conduttori che nel caso specifico adottano altri sistemi per la gestione del proprio terreno.

In termini di Superficie Aziendale Totale (SAT) la dimensione regionale si attesta intorno ai 77.359 ettari mentre la Superficie Agricola Utilizzata (SAU) ammonta a circa 43.923 ettari (+0,3% rispetto al 2010). La dimensione media della SAU aziendale è circa 3,4 ettari.

La tipologia prevalente di azienda agricola ligure coltiva piante che rientrano nella categoria dei seminativi (ortive in pieno campo, foraggere avvicendate, fiori e piante ornamentali) e delle coltivazioni legnose agrarie (vite e olivo).

Il 70% del totale delle aziende delle province di Imperia e La Spezia ha tra le proprie colture l'olivicultura (Tab. 4, Figura 3), e nel dettaglio, nella provincia di Imperia per le coltivazioni floricole la percentuale sfiora il 40%.

Province	coltivazione legnose agrarie totali	di cui vite	di cui olivo	di cui fruttiferi
Imperia	6.031,29	406,60	5.502,94	97,85
Savona	2.796,39	325,74	2.071,36	364,38
Genova	2.590,83	180,10	1.785,34	601,54
La Spezia	1.988,42	600,83	1.165,16	216,55
Liguria	13.406,93	1.513,27	10.524,80	1.280,32

Tabella 4 - Superficie in produzione, in ettari, per coltivazioni legnose agrarie

La provincia di La Spezia ha come vocazione principale la coltivazione della viticoltura, sfiorando il 50% delle aziende che coltivano vite da vino sul totale aziendale provinciale.

Pur considerando l'abbandono delle terre coltivate e l'evoluzione dei mercati locali e internazionali verso una maggiore globalizzazione, il settore floricolo ligure consente alla nostra Regione di considerarci la realtà nazionale con la più alta specializzazione nelle coltivazioni di fiori e fronde in piena aria.

2.3 Fenologia olivo – dati raccolti puntualmente su alcuni oliveti

I dati presi in esame derivano dalla rete di monitoraggio puntuale della Regione Liguria, effettuata sulle varietà principali delle diverse Province (Taggiasca per Savona e Imperia, Lavagnina per Genova, Razzola/Frantoio per La Spezia) nel periodo 2008 - 2014.

Il territorio ligure è molto complesso dal punto di vista orografico e le diversità di quota, distanza dal mare, esposizione, disponibilità idrica, caratteristiche dei terreni, unitamente alla gestione agronomica degli oliveti, possono influenzare in maniera significativa lo sviluppo vegeto-produttivo dell'olivo con conseguenze dirette sul periodo di inizio maturazione dei frutti.

Pertanto di seguito verrà indicato un intervallo di date (minima e massima rilevata negli anni, nonché la data media) in cui si è verificato lo stadio fenologico di inizio maturazione delle olive, per le aree più prossime al mare, per quelle di entroterra e per quelle più interne (Tab. 5).

Anni	FASE FENOLOGICA: inizio maturazione (<i>stadio di inizio invaiatura</i>)					
	GE	SV	IM			SP
	Chiavari Caperana	Pietra Ligure	Borgo d'Oneglia	Diano Castello	Ranzo	Sarzana (pianura)
2008	18-set			04-set	25-set	
2009	10-set	14-set		15-set	29-set	
2010	05-ott	25-set	05-ott	05-ott	19-ott	12-ott
2011	27-set	15-set	19-set	19-set	11-ott	11-ott
2012	02-ott	24-set	24-set	24-set	24-set	22-set
2013	07-ott	23-set	16-set	30-set	14-ott	30-ott
2014		05-set	01-set	01-set	22-set	22-set
min	10-set	05-set	01-set	01-set	22-set	22-set
max	07-ott	25-set	05-ott	05-ott	19-ott	30-ott
med	26-set	17-set	19-set	18-set	03-ott	07-ott

Tabella 5 – Periodi di inizio maturazione delle olive

Aree costiere o più prossime al mare: tra la prima settimana di settembre e i primi giorni di ottobre; mediamente intorno al 20 settembre.

Entroterra: tra la seconda decade di settembre e la prima decade di ottobre, mediamente a fine settembre.

Zone interne: tra la terza decade di settembre e la seconda decade di ottobre, mediamente la prima settimana di ottobre.

In merito alla **raccolta** bisogna precisare che non sempre le olive vengono raccolte nel loro periodo di maturazione ottimale. Prove eseguite dal laboratorio analisi terreni di Sarzana (Centro Agrometeorologia Applicata Regionale - CAAR) tra il 2000 e il 2003 su diverse varietà autoctone hanno evidenziato come l'accumulo di olio nei frutti sia molto rapido tra fine settembre e fine ottobre, con un successivo assestamento fino a metà dicembre - (*Le varietà di olivo liguri – cap. 9 – Pubblicazione a cura dell'Assessorato all'Agricoltura della Regione Liguria*).

Nella pratica bisogna tenere presente anche altri fattori, che spesso non fanno coincidere la raccolta con il punto di maturazione ottimale delle olive; ad esempio, la strategia di difesa è uno di quelli. Poiché il problema principale in Liguria è la mosca olearia, che può continuare a colpire in modo significativo negli autunni miti fino a novembre inoltrato, la raccolta è spesso influenzata dal tempo di carenza dell'ultimo trattamento eseguito per combattere la mosca, oppure da una raccolta precoce per evitare ulteriori trattamenti fitosanitari.

Nel primo caso trattamenti tardivi possono determinare inizi di raccolta a novembre inoltrato o dicembre, nel caso di raccolta precoce il periodo di inizio potrebbe essere la metà di ottobre.

Altro aspetto da considerare in raccolta, visti i tempi piuttosto lunghi dovuti ad una meccanizzazione parziale o assente, sono le condizioni meteorologiche che potrebbero allungarne ulteriormente i tempi. Inoltre la raccolta è influenzata dalle consuetudini: a Ponente soprattutto vi è la tendenza di raccogliere piuttosto tardi al fine di ottenere un olio con precise caratteristiche organolettiche.

2.4 Fenologia vite

Per quanto riguarda la fenologia della vite in Liguria, si riportano di seguito, per le province di Imperia (Fig. 3), Savona (Fig. 4), Genova (Fig. 5) e La Spezia (Fig. 6), le spazializzazioni dell'accumulo dei gradi utili giorno (dati 2020) in cui è possibile visualizzare le zone a maturazione più avanzata (colorazione tendente al rosso). I periodi di raccolta sono dipendenti dall'andamento climatico annuale, e sono comunque mediamente ricadenti nel mese di settembre.




Figura 3




Figura 4




Figura 5





Figura 6



3. LO STORNO IN LIGURIA

I dati riportati nel presente capitolo sono desunti da una ricerca svolta dall'Università di Genova (2011) in merito allo "Status e impatto sulle attività antropiche dello Storno *Sturnus vulgaris* in Liguria", mirata a delineare un quadro il più possibile completo ed aggiornato della consistenza delle popolazioni nidificanti e svernanti di storno in Liguria allo scopo di fornire all'Amministrazione Regionale Ligure uno strumento tecnico-scientifico utile alla gestione della specie.

Il progetto ha previsto il monitoraggio delle popolazioni di *Sturnus vulgaris* su tutto il territorio ligure in due periodi dell'anno, in autunno-inverno e in primavera per valutarne l'abbondanza, il comportamento e l'eventuale impatto sulle attività antropiche.

Il monitoraggio autunno-invernale ha riguardato la popolazione svernante che si stabilisce prevalentemente lungo la fascia costiera, mentre quello primaverile va ad interessare la popolazione nidificante che si distribuisce anche nelle zone più interne del territorio ligure.

Al fine di aggiornare i dati relativi a questa specie, la Regione Liguria ha avviato una attività di aggiornamento dei dati sulla distribuzione e status della specie in Liguria, attraverso un incarico alla società Centro Studi Bionaturalistici e sotto il coordinamento scientifico dell'Università degli Studi di Genova.

Al fine di poter effettuare dei confronti con lo studio del 2011, sono state avviate le indagini sulle popolazioni svernanti nelle 4 province liguri, monitorando gli stessi dormitori considerati precedentemente e in cui sono stati registrati degli avvistamenti (n = 60) ed altri potenziali siti segnalati (n = 15). I dati relativi a tale monitoraggio sono in fase di elaborazione, notando che è stato allungato il periodo dei rilevamenti date le condizioni meteo-climatiche anomale sul territorio regionale ed è stata prevista la replica dell'attività anche nell'inverno 2023-2024 in modo da avere dei dati più robusti, essendo raccolti su 2 annualità e considerando le condizioni meteo-climatiche anomale registrate.

Per quanto concerne invece i nidificanti, l'attività si è svolta nel 2023 per i territori delle province della Spezia e Genova, mentre nel 2024 verranno condotti rilievi nelle province di Imperia e Savona. Verrà effettuato 1 singolo rilievo per ogni sito potenziale di nidificazione (individuato sulla base dei risultati del precedente studio e/o delle segnalazioni pervenute alla Regione Liguria).

Come metodologie di indagine sono state previste sia il visual census da punti fissi di osservazione che i punti di ascolto (Bibby et al., 2000) e ogni dato raccolto (sia per gli svernanti che per i nidificanti) è archiviato su un'apposita scheda di campo e informatizzato.

Infine, sia i siti di svernamento che quelli di nidificazione (per quelli già noti anche se non viene avvistata la specie) vengono georiferiti e per ognuno sarà raccolta specifica documentazione fotografica.

3.1 Distribuzione e consistenza

Diffuso a latitudini comprese tra 40° e 70°N, lo Storno in Europa occupa la fascia a clima temperato e boreale, arrivando fino alle aree mediterranee ed alle steppe (Figura 4). Non nidifica (forse anche per la competizione con l'affine Storno nero *S. unicolor*) nella maggior parte della Penisola Iberica, nel sud Italia, in Sardegna e in Corsica.




Figura 4 – Distribuzione dello Storno nella porzione occidentale della regione Palearctica: in verde l'areale di svernamento, in rosa quello di nidificazione, in arancio le zone di sovrapposizione (da Snow & Perrins, 1998 mod.).

Nel nostro Paese le maggiori concentrazioni di individui si osservano soprattutto in corrispondenza delle regioni meridionali e delle isole maggiori. La popolazione italiana, stimata in 800.000-2.000.000 coppie, ha registrato un aumento negli ultimi decenni (Gustin et al., 2019).

La Liguria è sempre stata interessata da un intenso transito migratorio per lo Storno, con soggetti provenienti dall'Europa centro-orientale come attestano le catture in regione nei mesi autunno-invernali di individui inanellati in Svizzera, Germania, Polonia, ex Cecoslovacchia e Ungheria (TOSCHI, 1938; MOLTONI, 1950, 1958, 1966, 1973; BENDINI & SPINA, 1990). Precedenti autori (CALVI, 1828; DURAZZO, 1840, 1846; GIGLIOLI, 1890; BOSCHETTI, 1904-06) lo indicavano abbondante in periodo migratorio e durante la nidificazione; in due pubblicazioni a carattere prettamente venatorio, SILVIUS (1891) menziona presenze della specie solo per i mesi di ottobre, febbraio e marzo e MASNATA (1931) lo segnala di passaggio in ottobre e novembre e di ripasso in marzo, mese che anche attualmente parrebbe far registrare il maggior numero di presenze (SPANÒ & PODESTÀ, 1981). Più recentemente è stato condotto uno studio mirato in alcuni "passi campione" delle quattro province liguri (REALINI, 2007) che ha consentito di stimare l'entità del flusso migratorio autunnale nell'ordine di diverse decine di migliaia di storni/anno. Va detto che la ricerca in questione ha interessato solo 12

valichi in tutto ed ha coperto il solo mese di ottobre, fornendo quindi verosimilmente una sottostima del transito autunnale in Liguria della specie.

Dello svernamento è fatta menzione solo da GIGLIOLI (1890) per lo Spezzino e da G. Giribaldi (in SPANÒ & TRUFFI, 1987) per la Liguria occidentale; ancora nei primi anni '50 questo doveva costituire un fatto eccezionale, tanto che ROSSI (1954) riteneva opportuno segnalare la presenza di storni in provincia di Genova nei primi giorni di gennaio a seguito di abbondanti nevicate.

L'Atlante degli uccelli svernanti in Liguria indica la specie presente nel 72% delle tavolette I.G.M. relative alla regione (è assente in poche aree interne climaticamente sfavorevoli) con preferenza per oliveti e vigneti, aree urbane e coltivi (con ovvi riferimenti alle esigenze trofiche e di riposo notturno). Il trend delle osservazioni.

3.2 Movimenti migratori

Viene di seguito riportato il quadro dei movimenti migratori dello Storno delineato da Spina & Volponi (2008) in base a quanto noto dai dati sugli inanellamenti.

La sottospecie nominale *Sturnus v. vulgaris*, distribuita in Europa centro-occidentale, è generalmente migratrice nella porzione nord-orientale dell'areale riproduttivo (anche se le popolazioni urbanizzate risultano residenti). Nella porzione sud-occidentale dell'areale è parzialmente migratore o residente. I giovani compiono movimenti dispersivi e, in certe popolazioni, intraprendono movimenti direzionali più estesi. Gli individui migratori hanno quartieri di svernamento nelle regioni dell'Europa meridionale, in Nord Africa e nelle aree più settentrionali di Arabia, Iran ed India.

Gli inanellamenti di Storno in Italia riguardano essenzialmente soggetti in migrazione o in situazioni di dormitorio. I totali di catture sono particolarmente elevati in alcune delle regioni settentrionali ed in particolare Veneto, Lombardia, Piemonte e Liguria. Intensa è stata anche l'attività di inanellamento lungo le coste adriatiche di Emilia e Romagna e Marche, qui primariamente rivolta ad uccelli in transito migratorio. Più a sud le catture si riferiscono ad aree nelle quali sono stati condotti progetti di studio specifici, come in Lazio o Campania. L'andamento dei totali annuali mostra fluttuazioni intorno a valori che variano tra i 1.000 ed i 2.000 soggetti inanellati. A partire dalla seconda metà degli anni '90 i totali hanno una tendenza positiva, fino a massimi, superiori anche ai 3.000 soggetti nelle fasi più recenti del periodo considerato.

Gli inanellamenti sono riferiti soprattutto ai periodi di migrazione, con forte prevalenza del passo primaverile rispetto a quello autunnale. Un certo numero di soggetti è inanellato nel corso della lunga stagione riproduttiva, mentre molto bassi sono i totali riferiti al periodo di svernamento.

L'ampio campione di dati riguarda essenzialmente uccelli morti, a causa quasi esclusivamente di abbattimenti o catture. Molto simile la situazione delle ricatture italiane all'estero, dove la specie soffre comunque di un'intensa pressione venatoria, fonte pressoché unica dei ritrovamenti di uccelli inanellati.

Lo Storno è specie capace di longevità di tutto rispetto per un Passeriforme, superiori anche ai 20 anni. Colpisce, a tale riguardo, la percentuale vicina al 70% dell'intero campione qui analizzato

costituita da soggetti che non sopravvivono oltre il primo anno di vita. Ciò è certamente da porre in relazione con la frequenza di soggetti abbattuti tra quelli inanellati segnalati in Italia. Va ricordato come, in questa specie, i maschi non inizino in genere a riprodursi prima del secondo anno di vita.

Le prime ricatture di storni esteri sono riportate in Italia nella decade centrale di agosto, ma è ottobre il mese che vede il flusso più importante, con un massimo nella decade centrale. Già con la seconda decade di novembre le frequenze diminuiscono sensibilmente, in maniera regolare fino alla seconda decade di dicembre. Con l'ultima decade dell'anno si assiste ad un nuovo aumento fino alla prima di gennaio. Nuovamente le frequenze si abbassano, per tornare a salire in modo più marcato in febbraio e quindi in marzo, quando la prima decade vede il massimo stagionale di segnalazioni. L'andamento fenologico scaturito dai dati di inanellamento su scala nazionale mostra un massimo numerico nelle fasi primaverili. Le fasi post-riproduttive marcano invece un picco posticipato di una decade rispetto a quello mostrato dalle ricatture, nell'ultima decade di ottobre.

Pochissimi i Paesi europei che non abbiano prodotto ricatture di storni in Italia (Figura 5). La massima parte degli inanellamenti risulta effettuata nell'Europa centro-orientale; il Paese in assoluto più rappresentato è la Polonia, seguito da Repubblica Ceca, Germania e Svizzera. Numerose anche le segnalazioni dall'area balcanica e, ancora più ad est, in Russia ad ovest degli Urali. In momenti anche diversi dell'anno risultano inanellati gli storni che provengono dalle latitudini dell'Europa nord-occidentale, come da Regno Unito o Francia, ovvero da aree mediterranee quali quelli spagnoli. La massima frequenza di ricatture ricade nella fascia compresa tra 500-1.000 km, ma troviamo casi anche superiori ai 3.000 km, distanze queste davvero notevoli per una specie che generalmente si sposta su breve e medio raggio. Molto fitta la distribuzione dei siti di ricattura attraverso tutta l'Italia, anche se la densità delle segnalazioni è particolarmente elevata nelle regioni settentrionali e centrali, meno quando ci si sposti progressivamente a sud lungo la penisola. Sicilia e Sardegna presentano un buon numero di segnalazioni, la prima soprattutto in relazione a movimenti di ritorno dalle coste Nordafricane, la seconda con una maggiore densità di osservazioni.

La massima parte degli inanellamenti di pulcini ricade in Europa centro-orientale; insieme a quelli di soggetti marcati o segnalati nelle fasi riproduttive tali distribuzioni producono una collocazione geografica delle popolazioni nidificanti marcate e segnalate in Italia primariamente incentrata tra Polonia ed Ungheria, e secondariamente nella ben più vasta area che va da Svizzera e Germania, all'area balcanica settentrionale.




Figura 5 – Movimenti di storni esteri ripresi in Italia (da Spina & Volponi, 2008).

L'autunno vede la massima concentrazione di ricatture nelle regioni settentrionali e centrali.

Particolarmente rilevanti i numeri di segnalazioni nel NE e lungo il versante adriatico. Molte le osservazioni anche lungo le coste tirreniche, mentre la frequenza diminuisce spostandosi verso sud lungo la penisola. Le ricatture dirette mostrano come il nostro Paese sia raggiunto sia da contingenti che seguono direttrici NE-SW, con rotte tendenzialmente parallele da aree a diversa longitudine, sia da uccelli, provenienti da aree più occidentali, che scendono direttamente verso sud, attraverso il Mediterraneo. In autunno risultano già ampiamente raggiunte anche le isole maggiori, con dati dalla Sicilia nord-occidentale e dalla Sardegna sud-occidentale.

La situazione invernale conferma quanto rilevato già in autunno, ma mostra una maggiore frequenza di osservazioni da latitudini più meridionali, che suggerisce il progressivo spostamento verso sud dei contingenti.

Ampia anche in primavera la distribuzione delle segnalazioni, con un numero significativo di casi relativi ad uccelli marcati in Nord-Africa ed in particolare nell'area di Cap Bon, alcuni dei quali producono ricatture dirette, le quali mostrano come questi storni seguano direttrici S-SW/NNE.

Molti i dati da ambiti costieri, come quelli toscani e liguri sul versante tirrenico, e marchigiani ed emiliani su quello adriatico.

Le segnalazioni all'estero (Figura 6) interessano l'intero ciclo annuale; la maggior parte delle ricatture si colloca nelle fasi autunnali ed invernali, tra novembre e la seconda decade di marzo. Esse confermano movimenti generali orientati lungo un asse NE-SW attraverso l'Europa e fino alle aree di svernamento africane per le popolazioni di Storno che interessano l'Italia. La massima parte delle

nostre ricatture è distribuita in Nordafrica, con assoluta prevalenza dell'Algeria settentrionale rispetto a Marocco e Tunisia.




Figura 6 – Storni inanellati in Italia e ripresi all'estero (da Spina & Volponi, 2008).

Rispetto alla distribuzione dei siti di inanellamento dei soggetti esteri segnalati in Italia questo campione di dati risulta disposto intorno a latitudini più meridionali dell'Europa orientale e balcanica. Ciò è particolarmente vero ove si considerino le ricatture all'estero in periodo riproduttivo.

Le ricatture riportate testimoniano del comportamento migratorio di storni nidificanti in Italia. Anche in questo caso è il Nord-Africa a ricevere, in ambiti non solamente costieri, uccelli provenienti sia dall'Italia nord-occidentale che adriatica. Queste zone nordafricane si caratterizzano per un intenso prelievo ai danni di specie di Passeriformi svernanti, sia attraverso abbattimenti che mediante trappole a terra.

Per quel che riguarda i movimenti all'interno del territorio italiano (Figura 7), invece, le ricatture si distribuiscono soprattutto nelle regioni dell'Italia centrale, nonostante le intense attività di inanellamento nell'area continentale. Alti numeri di segnalazioni a fronte di totali di inanellamenti locali abbastanza ridotti sono rappresentate da tratti di costa veneta ed emiliana, come abruzzese più a sud, e da aree interne del Lazio. Da notare l'orientamento diverso delle direttrici che connettono rispettivamente Sardegna e Sicilia con la penisola.



Figura 7 – Ricatture nazionali di storni inanellati in Italia (da Spina & Volponi, 2008).

Anche entro una medesima stagione invernale si registrano spostamenti in media rilevanti, anche se ancor più elevate sono le distanze che separano siti di svernamento di medesimi individui in inverni successivi. Si dispone ad oggi di un solo dato di dispersione natale, che testimonia di spostamenti su una distanza certamente considerevole. Ancor più marcati i movimenti di dispersione riproduttiva in una popolazione, quale quella italiana, caratterizzata da una rapida espansione del proprio areale verso sud.

3.3 L'alimentazione dello storno

Gli storni si cibano di un'ampia varietà di frutta e semi coltivati e possono causare una notevole perdita dei raccolti; però, nonostante questa attitudine a nutrirsi di prodotti agricoli, lo storno riveste un ruolo importante nell'ambiente rurale in quanto esercita, durante tutto l'anno, un controllo numerico di alcuni invertebrati, in particolare della mosca dell'olivo (FORTUNA & ALLEVA, 1994). L'impatto reale sull'agricoltura è controverso perché lo storno consuma, in tutte le stagioni, grandi quantità di invertebrati, e si può alimentare dei raccolti già attaccati da parassiti, come è stato rilevato da STEWART (1973) e da OKURUT-AKOL *et al.* (1990) su pannocchie di mais e da FORTUNA (1991) su olive infestate da *Bactrocera oleae*.

FORTUNA (1991) ha eseguito uno studio sull'alimentazione dello Storno a Roma in periodo di svernamento: la dieta appare composta da 34 taxa animali (invertebrati) e 16 vegetali; fra questi ultimi il più rappresentato è *Olea europaea*.

RUSSO *et al.* (1997) riportano il risultato di 30 rilevamenti effettuati nel 1995 in tutto il corso dell'anno, dal quale risulta che i prodotti agricoli più suscettibili d'impatto sono l'uva, i cereali, le ciliegie e le olive, ma in bassa percentuale anche fichi, kaki e frutti di bosco; tendenzialmente i danni sono di modesta entità e non sempre lo Storno è l'unico responsabile; non va inoltre sottovalutato il controllo numerico degli invertebrati "nocivi" che viene esercitato tutto l'anno, soprattutto nel periodo di alimentazione della prole.

A proposito dell'alimentazione a base di olive, FULLER (1942) e THOMAS (1957) riportano il reperimento nell'ingluvie di Storni introdotti in Australia di un numero variabile da 1 a 5 endocarpi di semi d'Olivo. JORDANO (1987), invece, in Spagna per il biennio 1982-1983 individua *Sturnus vulgaris* come responsabile della rimozione del 6% dei frutti maturi negli oliveti esaminati.

4. DANNI DELLO STORNO ALL'AGRICOLTURA LIGURE

4.1 – Localizzazione e valutazione dei danni prodotti alle colture – segnalazioni di agricoltori non professionali e di aziende agricole.

Nell'ultimo triennio, la Regione Liguria ha provveduto a raccogliere le segnalazioni di danni da Sturno da imprese agricole e agricoltori non professionali secondo il modulo di denuncia riportato in Figura 8.

OGGETTO: SEGNALAZIONE DANNI CAUSATI DALLO STORNO (*Sturnus vulgaris*)
IN OLIVICOLTURA-VITICOLTURA-PIANTE DA FRUTTO

Il sottoscritto

Nato a Il

Residente a Via

CAP tel. cell.

Codice Fiscale

agricoltore professionale/coltivatore diretto agricoltore non professionale

Proprietario/Conduttore di: **uliveto** **vigneto** **frutteto**

ubicato/i nel Comune di Prov

(Se possibile indicare foglio/i..... e particella/e
.....)

Produzione media annua olive nell'ultimo triennio q.li
Produzione media annua uva nell'ultimo triennio q.li
Produzione media annua frutti autunnali nell'ultimo triennio q.li (specificare frutto)

Produzione attesa olive - anno _____ q.li
Produzione attesa uva - anno _____ q.li
Produzione attesa frutti autunnali - anno _____ q.li (cachi susine)

SEGNALA

danni causati da Storni nell'anno precedente: **SI** **NO**

nella seguente percentuale stimata rispetto alla produzione:

	n. segnalazioni danni a olive	n. segnalazioni danni a uva	n. segnalazioni danni a frutta
2021	70	33	22
2022	7	3	0
2023	14	7	5
media del periodo	30	14	9

	produzione media stimata olive (q.li)	produzione media stimata uva (q.li)	produzione media stimata frutta (q.li)
2021	8089	3615	84,5
2022	135	2247	0
2023	130,5	400	6,3
media del periodo	2.784,83	2.087,33	30,27

	olive produzione media per azienda(q.li)	uva produzione media per azienda (q.li)	frutta produzione media per azienda (q.li)
2021	12,4	109,5	3,8
2022	19,3	749,0	0,0
2023	9,3	57,1	1,3
media del periodo	13,7	305,2	1,7

4.2 Danni all'olivicoltura

La quantificazione media dei danni da storno denunciati per la provincia della Spezia nel periodo monitorato risulta riassunta nella Tabella 6. Le quantità di produzioni sono desunte sulla base della media annua dell'ultimo triennio dichiarata da ciascun coltivatore, mentre il danno è stato calcolato come media delle perdite denunciate da ogni coltivatore (<5%; 5%-10%; 10%-20%; >20%)

Per la valutazione del danno economico, è stata presa in considerazione la tabella dei prezzi minimi delle olive in base alla resa utilizzata per la campagna olivicola 2021/2022, così come determinata all'interno del Patto di filiera del Consorzio dell'Olio DOP Riviera Ligure; occorre tenere conto che il danno economico calcolato risulta inferiore al danno effettivamente subito dagli olivicoltori in quanto il reale prezzo di mercato risulta in genere più elevato del prezzo minimo.

MEDIA PERIODO 2021-2023	OLIVE produzione q.li	valore produzione olive €	perdita media q.li	danno economico medio €
Ameglia	12,0	€ 1.920,00	1,4	€ 220,00
Arcola	0,7	€ 106,67	0,1	€ 16,00
Castelnuovo Magra	81,0	€ 12.960,00	8,3	€ 1.326,53
La Spezia	3,0	€ 480,00	0,6	€ 101,33
Luni	81,7	€ 13.066,67	2,4	€ 380,27
S. Stefano Magra	139,0	€ 22.240,00	32,8	€ 5.243,00
Sarzana	62,5	€ 10.000,00	9,6	€ 1.533,33
Vezzano Ligure	36,5	€ 5.840,00	4,1	€ 648,40

Tabella 6 – danni da storni in olivicoltura in provincia di La Spezia – media anni 2021-2023 -segnalazioni aziende/conduuttori

Complessivamente, per gli 8 Comuni considerati, il danno complessivo medio stimato nel periodo di monitoraggio è di € € 9.468,87 circa, da cui si può calcolare un danno medio stimato di circa € 315,63 circa per denunciante.

Per l'ultima annualità i dati di segnalazione sono riportati nella tabella 7.

	2023 n.denunce	OLIVE produzione q.li	valore produzione olive €	perdita media q.li	danno economico medio €
Castelnuovo Magra	11	71	€ 11.360,00	8,75	€ 1.400,00
Luni	1	5	€ 800,00	0,38	€ 60,00
Luni-Castelnuovo Magra	1	50	€ 8.000,00	1,25	€ 200,00
Vezzano Ligure	1	4,5	€ 720,00	0,68	€ 108,00
totale complessivo	14	130,50	€ 20.880,00	11,05	€ 1.768,00

Tabella 7 – danni da storni in olivicoltura in provincia di La Spezia – anno 2023 -segnalazioni aziende/conduuttori

Alla luce dei dati sopra evidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalla specie alle produzioni olivicole può essere considerata abbastanza significativa; tra l'altro, occorre tenere conto che il danno è sicuramente sottostimato in quanto è riferito solo al valore del frutto, molto inferiore a quello del prodotto trasformato; in tal senso, l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, valutato sotto il profilo del contenimento dei danni alle coltivazioni, potrebbe contribuire in molte realtà a limitare i danni alle produzioni olivicole.

4.3 Danni alla viticoltura

Dalla documentazione pervenuta, la quantificazione media dei danni da storno denunciati dalle aziende vitivinicole della provincia della Spezia nel periodo 2021-2023 è riassunta nella Tabella 8. Le produzioni sono desunte sulla base della media annua dell'ultimo triennio dichiarata da ciascun coltivatore, mentre il danno è stato calcolato come media delle perdite denunciate da ogni coltivatore in ciascuno dei 4 range ammessi (<5%; 5%-10%; 10%-20%; >20%).

Per la valutazione del danno economico, è stata presa in considerazione la media dei prezzi dell'uva DOP (1,5 €/kg) e IGP (1,2 €/kg).

MEDIA PERIODO 2021-2023	n.denunce	UVA produzione q.li	valore produzione uva €	perdita media q.li	danno economico medio €
Ameglia	1	92	€ 12.375,00	6	€ 742,50
Arcola	0	0	€ -	0	€ -
Castelnuovo Magra	5	1.238	€ 167.175,00	48	€ 6.482,25
La Spezia	1	18	€ 2.362,50	2	€ 278,44
Luni	1	563	€ 76.005,00	14	€ 1.935,00
S. Stefano Magra	3	123	€ 16.650,00	8	€ 1.108,13
Sarzana	2	40	€ 5.445,00	4	€ 509,63
Vezzano Ligure	2	19	€ 2.565,00	2	€ 246,38
Totale complessivo		2093	€ 282.577,50	84	€ 11.302,31

Tabella 8 – danni alla viticoltura in provincia di La Spezia – media anni 2021-2023 – segnalazioni aziende/conduttori

Complessivamente, le segnalazioni rilevate su 8 Comuni nel periodo di riferimento portano a un danno medio stimato di € **11.302** circa, con un danno medio stimato di circa € 1.208 per denunciante.

Per l'ultima annualità i dati di segnalazione sono riportati nella successiva tabella 9.

	2023 n.denunce	UVA produzione q.li	valore produzione uva €	perdita media q.li	danno economico medio €
Castelnuovo Magra		6	€ 41.850,00	22,5	€ 3.037,50
Luni			€ -		€ -
Luni-Castelnuovo Magra		1	€ 12.150,00	2,25	€ 303,75
Vezzano Ligure					€ -
totale complessivo	7	400	€ 54.000,00	24,75	€ 3.341,25

Tabella 9 danni alla viticoltura in provincia di La Spezia – anno 2023 – segnalazioni aziende/conduttori

Alla luce dei dati sopra evidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalla specie alle produzioni vitivinicole può essere considerata abbastanza significativa, considerata l'importanza del comparto

nelle produzioni vinicole DOP e IGP; in tal senso, l'attivazione di un mirato prelievo in deroga potrebbe contribuire in molte realtà a contenere gli effetti dei danni alle produzioni viticole.

4.4 Danni alla frutticoltura

Dalla documentazione pervenuta, la quantificazione dei danni da storno su frutti autunnali (Cachi, Susine) risulta nell'ultimo anno pervenuta solamente da tre Comuni della provincia di Genova. Le produzioni sono desunte sulla base della media annua dell'ultimo triennio dichiarata da ciascun coltivatore, mentre il danno è stato calcolato come media delle perdite denunciate da ogni coltivatore in ciascuno dei 4 range ammessi (<5%; 5%-10%; 10%-20%; >20%).

Per la valutazione del danno economico, è stata presa in considerazione una media dei prezzi all'ingrosso di Cachi e Susine.

	2023 n. denunce	frutta produzio ne q.li	valore produzio ne €	perdita media q.li	danno economi co medio €
Campoligure	3	1,8	630	0,135	47,25
Masone	1	0,5	175	0,075	26,25
Sant'Olcese	1	4	1400	1,2	420
Totale complessivo	5	6,3	2205	1,41	493,5

Tabella 10 – danni alle produzioni di frutti autunnali in provincia di Genova – anno 2023 – segnalazioni aziende/conduttori

Complessivamente, il danno complessivo medio stimato di € 493 circa, da cui si può calcolare un danno medio stimato di circa € 98 per denunciante.

Alla luce dei dati sopra evidenziati, l'incidenza dei danni arrecati dalla specie alle produzioni di frutti autunnali può essere considerata non significativa; tuttavia l'attivazione di un mirato prelievo in deroga, in questo caso va valutata sotto il profilo del contenimento dei danni in particolari e circoscritte situazioni di rilievo locale.

4.5 Metodi di dissuasione incruenti utilizzati

Al fine di affrontare i problemi causati dagli storni sono stati sviluppati diversi metodi dissuasivi che mirano all'allontanamento dei soggetti dalle aree suscettibili di danno.

Nel periodo considerato, il 67% degli agricoltori denuncianti ha dichiarato di utilizzare metodi dissuasivi.

In linea generale, i sistemi solitamente utilizzati sono:

- reti protettive;
- dissuasori acustici tra cui cannoncini ad aria compressa;
- sostanze repulsive da applicare su frutti, sementi e foraggio;
- sagome di falconi;
- segnali vocali di allontanamento - *distress call*;
- palloni tipo "PREDATOR";
- nastri olografici riflettenti;
- fucile a raggi laser;
- specchietti;
- dissuasori ottici;
- copertura con reti tipo antigrandine;
- più metodi contemporaneamente, cambiando spesso posizione e alternandoli nel tempo.

Gli agricoltori che hanno presentato le denunce danni, hanno evidenziato un utilizzo preferenziale dei sistemi di dissuasione visivi, con una netta predominanza dei **nastri riflettenti** e, abbastanza sporadicamente, di sagome di falconi.

Abbastanza utilizzate sono le reti protettive, mentre l'uso di dispositivi acustici è molto limitato e in generale rappresentato da segnali acustici (quasi esclusivamente segnali vocali), ma mai cannoncini a causa delle lamentele delle abitazioni confinanti le aziende.

In nessuna denuncia è stato evidenziato l'uso di sostanze repulsive.

Un numero molto limitato di aziende utilizza più dispositivi contemporaneamente; quando questo avviene, in generale abbinano le reti protettive con sistemi di dissuasione visivi.

In generale, gli esiti dei dissuasori utilizzati sono apprezzabili, ma temporanei. L'efficacia si esaurisce rapidamente dando origine a forme di assuefazione basata sulla mancanza di esperienze negative successive all'allarme. I nastri riflettenti parrebbero i sistemi con maggior successo; tuttavia, producono un effetto di assuefazione dopo qualche settimana.

Di conseguenza, non tutti gli agricoltori ha fatto uso di metodi dissuasivi alternativi allo scopo di salvaguardare le proprie coltivazioni dagli storni; ciò si spiega con il fatto che i medesimi erano ben consapevoli, vista l'esperienza acquisita negli anni, che tali metodi si sarebbero rivelati a breve termine pressoché inutili, generando perdite in termini temporali e economici.

4.6 Rilevazione delle aree soggette a prelievo

Sulla base dei dati ricavati nei paragrafi precedenti si è proceduto all'individuazione dei Comuni dai quali sono pervenute le segnalazioni di danno provocato da storni.

Nel periodo considerato, le segnalazioni di danno provenienti da 8 comuni della provincia di La Spezia, caratterizzati dalla presenza di colture olivicole e vitivinicole: Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia – Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure.

Per le ragioni esposte nei capitoli precedenti, si ritiene che l'abbattimento controllato, limitato esclusivamente ai comuni dai quali pervengono le segnalazioni di danno (ossia circoscritto entro meri limiti amministrativi), possa considerarsi sufficiente con il fine di salvaguardare la produzione olearia e vitivinicola dei territori interessati maggiormente dal fenomeno.

Sulla scorta dei dati acquisiti e delle considerazioni sopra riportate, considerata l'esigenza della Regione Liguria di rendere più certi gli effetti di un provvedimento preordinato a tutelare prodotti di pregio dell'agricoltura ligure, si ritiene pertanto opportuno tutelare al massimo l'olivicoltura e la vitivinicoltura ligure, proponendo il prelievo in deroga dello storno ai seguenti Comuni della provincia della Spezia: Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia – Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, proponendo un numero totale di capi abbattibili limitato ai confini amministrativi dei suddetti Comuni.

Si chiede altresì ad ISPRA di pronunciarsi rispetto alla possibilità di autorizzare proprietari o conduttori agricoli nel restante territorio della Liguria all'autodifesa del fondo anche in contesti territoriali diversi da quelli in cui si propone il prelievo in deroga, nel caso pervenissero richieste in tal senso all'Amministrazione regionale.

4.7 Risultati del prelievo in deroga svolto nelle stagioni venatorie precedenti

I risultati del prelievo in deroga autorizzato nelle stagioni venatorie 2021-22, 2022-23 e 2023-24 sono stati relazionati, come previsto dalla normativa, mediante apposite rendicontazioni.

Si riportano di seguito i dati di sintesi.

Stagione venatoria	Contingente approvato	n. cacciatori autorizzati	n. capi prelevati
2021/22	7500	196	3938
2022/23	7500	201	3648
2023/24	6500	119	1975

5. GESTIONE DELL'IMPATTO DELLO STORNO IN AMBITO AGRICOLO – PROPOSTA DI PRELIEVO

Premessa

Prima di presentare la proposta di prelievo di controllo dello storno per danni all'agricoltura, occorre fare alcune importanti considerazioni delle quali si è tenuto conto per la formulazione delle proposte di prelievo, oltre ai dati riportati nel precedente capitolo 4.

1. Le informazioni sui danni pregressi accertati sono utili, ma non sono sufficienti a giustificare provvedimenti di deroga che rivestano efficacia per più anni; pertanto, la presente proposta si riferisce alla sola annualità 2024.
2. Le deroghe sono provvedimenti eccezionali e devono essere motivate da reali condizioni di rischio.
3. I danni devono essere gravi e superare i limiti del normale rischio d'impresa (nel caso specifico dello Storno, le colture a rischio per le quali si chiede il prelievo sono costituite al momento dagli uliveti e dai vigneti).
4. Le deroghe possono essere applicate solo in assenza di soluzioni alternative, per cui devono garantire il rafforzamento dell'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti normalmente utilizzati per allontanare gli storni dalle colture.
5. I risultati ottenuti da una ricerca condotta dall'Università degli Studi di Genova nel 2011, in parte aggiornati con i primi risultati della ricerca avviata nell'anno 2022 dalla Regione Liguria, hanno consentito di fare alcune considerazioni generali e di proporre misure gestionali per il contenimento del danno in agricoltura che vengono di seguito sinteticamente riportate: *“In generale, tra le strategie di controllo delle specie ornitiche che arrecano danno alle colture agricole, a proposito dello Storno non si ravvisano in linea di principio motivi contrari all'abbattimento di individui. La caccia in sé non è da considerarsi una strategia idonea a contrastare efficacemente i danni in quanto incidente soprattutto sugli individui in transito migratorio post-riproduttivo; tuttavia, la seconda parte della stagione venatoria (da dicembre a fine gennaio) coincide col periodo di sverno della specie e, pertanto, il prelievo di individui contribuisce a ridurre le densità delle popolazioni locali. In ogni caso, per il controllo dello Storno “il prelievo dovrebbe essere effettuato nelle circostanze di luogo e di tempo in cui il rischio per le colture è massimo [...], mentre dovrebbe essere sospeso a raccolto avvenuto”. Gli abbattimenti devono servire unicamente a rafforzare l'efficacia dei sistemi dissuasivi incruenti adottati per allontanare gli animali dalle colture e dunque devono essere adeguatamente programmati sulla base di un piano di controllo predisposto da personale tecnico competente. Per quanto riguarda il prelievo numerico, l'uccisione di ingenti quantitativi di soggetti non rappresenta una misura utile ai fini di ottenere una significativa riduzione dei danni. Un prelievo diffuso attuato tra settembre e la fine di novembre, per quanto intenso, non consentirebbe di ridurre la densità degli storni al punto tale da limitare l'entità dei danni alle colture. Inoltre si interverrebbe prevalentemente su soggetti destinati comunque a fermarsi solo per un breve arco temporale, essendo diretti verso quartieri di svernamento più meridionali e occidentali. In tal senso, potrebbe risultare opportuno tenere conto dei problemi che lo Storno può causare anche in Liguria, benché spesso localizzati e non*

denunciati (per la già ricordata diffusa tendenza degli agricoltori a non segnalare danni che non sono oggetto di risarcimenti). Ciò ancor più segnatamente laddove in province confinanti fossero previste misure di controllo o deroghe che potrebbero determinare maggiori concentrazioni nelle aree liguri attualmente non interessate da alcuna forma di deterrenza e/o controllo. Affinché l'abbattimento dello storno possa rappresentare effettivamente una misura utile al contenimento dei danni e in sintonia con le disposizioni della Direttiva 2009/147/CE, deve essere opportunamente regolamentato. Vista la notevole consistenza delle popolazioni svernanti sul territorio ligure (mediamente ben oltre le 100.000 unità), cui in fase migratoria si aggiungono ancor più cospicui contingenti in transito, e tenuto conto di quanto sopra riportato, si ritiene tecnicamente sostenibile una richiesta da parte della Regione Liguria di consentire un prelievo conservativo della specie in questione; tale proposta è peraltro condivisa anche dalle associazioni agricole”.

6. L'abbattimento che si ritiene di proporre, in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a) e con la normativa nazionale, recentemente aggiornata, è praticato per la protezione di nuclei vegetazionali produttivi sparsi ed è finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali.
7. Il metodo di prelievo proposto e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.
8. L'applicazione della deroga è limitata esclusivamente ai seguenti Comuni della provincia della Spezia: Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure, nonché ai territori dei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale, solamente qualora per ciascun Comune siano pervenute per l'annata olivicola 2023 almeno due richieste di indennizzo o pervengano, durante l'annata olivicola 2024, almeno due segnalazioni di danno.

Fatte queste necessarie considerazioni e sulla base delle risultanze del monitoraggio condotto sul territorio, si propone il seguente prelievo selettivo dello Storno con le modalità di seguito indicate.

PRELIEVO DI CUI ALL'ART. 19 BIS LEGGE n. 157/1992

SPECIE: STORNO (*Sturnus vulgaris*)

MOTIVAZIONE DELLA DEROGA

Prevenire gravi danni a uliveti e vigneti, nonché a colture di frutti autunnali.

MEZZI, IMPIANTI O METODI DI CATTURA O DI UCCISIONE AUTORIZZATI

E' consentito l'appostamento fisso o temporaneo, l'uso dei mezzi di cui alla Legge n. 157/1992, art. 13, comma 1, associato all'utilizzo di sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi. Non è ammesso l'uso di richiami della specie oggetto del prelievo, siano essi vivi o ausili acustici di altra natura.

LUOGO DI APPLICAZIONE

- a) I territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure.
- b) I territori dei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale scala 1:25.000, solamente qualora per ciascun Comune siano pervenute per l'annata olivicola 2023 almeno due richieste di indennizzo o pervengano, durante l'annata olivicola 2024, almeno due segnalazioni di danno.

Il prelievo è consentito negli uliveti, nei vigneti e nei frutteti di frutti autunnali, nonché in prossimità degli stessi per un raggio di 100 metri. Il prelievo è consentito anche in presenza di nuclei vegetazionali sparsi (non piante singole) purché in piena terra, in presenza del frutto pendente visibile, in cui sono in atto sistemi dissuasivi incruenti acustici e/o visivi per la protezione degli oliveti e dei vigneti o frutteti a maturazione tardiva.

PERIODO DI APPLICAZIONE

Nel periodo compreso tra il 15 settembre 2024 e il 15 dicembre 2024, escluse le giornate di martedì e venerdì (in coincidenza con il silenzio venatorio), nel rispetto dei limiti di giornate di caccia previsti dal calendario venatorio regionale. Dal 1 ottobre al 31 novembre, anche durante le giornate aggiuntive previste dal calendario venatorio regionale.

LIMITI QUANTITATIVI

Prelievo complessivo di 5.000 capi.

Di cui:

- a) 4.000 capi nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure
- b) 1.000 capi nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale

CONDIZIONI DI RISCHIO

La popolazione di storno presente nell'area interessata nei mesi autunnali ed invernali è costituita da storni di diversa origine geografica (individui stanziali, in migrazione, erratici e svernanti) che si mescolano tra loro e non sono ovviamente distinguibili gli uni dagli altri. Pertanto un prelievo di questa specie condotto in maniera generalizzata sul territorio con le modalità in uso nella normale pratica venatoria ("al rientro" nei dormitori o con i richiami) otterrebbe il risultato di una significativa diminuzione dei danni solo a fronte di un prelievo di dimensioni troppo elevate e comunque inaccettabili, stante il fatto che una frazione rilevante degli storni in migrazione proviene da popolazioni considerate in cattivo stato di conservazione; si ritiene che una soluzione alternativa, ragionevolmente più efficace ed accettabile ed in sintonia con il dettato della Direttiva 2009/147/CE, art. 9, lettera a), consista invece nell'abbattere un numero limitato di capi, a tutela di nuclei vegetazionali produttivi sparsi, in modo da rafforzare l'effetto deterrente dei mezzi di dissuasione incruenti che, come è noto, perdono la loro efficacia dopo un certo tempo; il metodo di prelievo autorizzato e le caratteristiche della specie sono tali da garantire la necessaria selettività e da limitare in maniera sostanziale i rischi per altre specie.

AUTORITA' ABILITATA A DICHIARARE CHE LE CONDIZIONI STABILITE SONO SODDISFATTE

Ai sensi della legislazione nazionale e regionale la Regione Liguria risulta essere l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste dall'art. 9 comma 2 della Direttiva 2009/147/CE sono realizzate.

CONTROLLI CHE SARANNO EFFETTUATI

Gli operatori individuati, dovranno annotare sul tesserino venatorio regionale i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero, a prova dell'avvenuto abbattimento, indicando ogni capo abbattuto con la sigla **SD** (=Storno Deroga) nella parte riservata alla selvaggina migratoria.

Sulla base del contingente autorizzato saranno stabilite le modalità di rendicontazione e di monitoraggio costante del prelievo.

- a) Prelievo nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure: potranno essere autorizzati un massimo di 200 cacciatori, che dovranno presentare alla Regione o all'ATC SP, anche tramite le associazioni venatorie, apposita istanza su modello approvato dalla Regione.
- b) Prelievo nei restanti Comuni liguri, potranno essere autorizzati un massimo di 50 cacciatori che siano proprietari o conduttori di oliveti o vigneti o a colture di frutti autunnali, o nominativamente delegati dagli stessi, che dovranno presentare alla Regione o all'ATC di residenza, anche tramite le associazioni venatorie, apposita istanza su modello approvato dalla Regione.


Il carniere stagionale è fissato in 20 capi, e quello giornaliero in 10 capi. Sulla base del numero effettivo di cacciatori autorizzati, e nel rispetto del limite massimo di capi abbattibili, il carniere stagionale e giornaliero potranno essere rimodulati con atto del Dirigente del Settore Fauna

Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria nel caso in cui le richieste di autorizzazione fossero inferiori a quelle stabilite.

SOGGETTI ABILITATI

Prelievo nei territori dei Comuni di Ameglia - Arcola - Castelnuovo Magra – La Spezia - Luni - Santo Stefano Magra - Sarzana - Vezzano Ligure: Cacciatori residenti in Liguria iscritti all'ATC della Spezia.

Prelievo nei restanti Comuni liguri, compresi nella Carta Olivicola regionale: cacciatori proprietari o conduttori di fondi agricoli coltivati ad oliveto o vigneto o frutti autunnali, o nominativamente delegati dagli stessi, residenti in Liguria iscritti all'ATC ove si trova il fondo agricolo oggetto dell'autodifesa.



REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Turismo, Agricoltura e Aree Protette
Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria

Ufficio territoriale di La Spezia

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO: STAGIONE VENATORIA 2024/2025 – DGR n. del (Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della Direttiva 2009/147/CE)

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____ il _____

e residente in _____ Via _____ CAP _____

cellulare: _____

CHIEDE

- Di essere autorizzato al prelievo in deroga dello Storno per la stagione venatoria 2024/2025

A tal fine dichiara di essere iscritto all'A.T.C. SP

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

- di non aver commesso violazioni, nella stagione venatoria 2023/24 durante il prelievo in deroga dello Storno, dei divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157/1992;
- di aver riconsegnato il tesserino venatorio regionale della stagione venatoria 2023/2024 entro il 31/03/2024;

DELEGA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:

il/la Sig. _____ Documento identità n. _____

DELEGA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:

ASSOCIAZIONE VENATORIA

Il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa riportata nel presente modello, di cui ha preso visione.

Luogo e data _____

Firma _____

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica nell'art. 1 legge regionale 35/2006 e nell'articolo 19 bis della legge 157/1992.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: attivare le procedure inerenti l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter ottenere l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno, ai sensi della l.r. 35/2006, e pertanto l'eventuale rifiuto a tale conferimento darà luogo all'impossibilità per Regione di definire il relativo procedimento amministrativo.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i. dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679, della legge 157/1992 e della l.r. 29/1994.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili, tra cui Associazione di categoria agricole, Ambiti Territoriali di Caccia e Comuni quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento, • Categorie di dati personali trattati, • Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; • Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; • Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; • L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di: • ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; • Revocare il proprio consenso, qualora previsto; • Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.


Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.



REGIONE LIGURIA
Direzione Generale Turismo, Agricoltura e Aree Protette
Settore Fauna Selvatica, Caccia e Vigilanza Venatoria

Ufficio territoriale di

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL PRELIEVO IN DEROGA DELLO STORNO: STAGIONE VENATORIA 2024/2025 – DGR n. del (Applicazione del regime di deroga previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della Direttiva 2009/147/CE)

Il sottoscritto _____ nato a _____ Prov. _____ il _____

e residente in _____ Via _____ CAP _____

cellulare: _____

CHIEDE

- Di essere autorizzato al prelievo in deroga dello Storno per la stagione venatoria 2024/2025

A tal fine dichiara di essere iscritto all'A.T.C.

Consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

DICHIARA

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000

di essere proprietario/conduuttore (barrare la parte non interessata) del fondo agricolo sito in Comune di _____, coltivato a oliveto/vigneto (barrare la parte non interessata), per il quale ha presentato alla Regione Liguria richiesta di indennizzo/segnalazione di danni (barrare la parte non interessata) da storno nell'annata olivicola _____;

di essere delegato dal sig. _____ nato a _____ il _____, identificato tramite l'allegato documento di identità _____ sottoscritto dal medesimo in qualità di proprietario/conduuttore (barrare la parte non interessata) del fondo agricolo sito in Comune di _____ coltivato a oliveto/vigneto (barrare la parte non interessata), per il quale ha presentato alla Regione Liguria richiesta di indennizzo/segnalazione di danni (barrare la parte non interessata) da storno nell'annata olivicola _____;

DELEGA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:

il/la Sig. _____ Documento identità n. _____

DELEGA ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE:

ASSOCIAZIONE VENATORIA

Il sottoscritto è informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Europeo 2016/679, che i dati personali raccolti sono trattati in conformità a quanto disposto dall'art. 13 come indicato nella informativa riportata nel presente modello, di cui ha preso visione.

Luogo e data _____

Firma _____

INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR)

Prima di procedere al trattamento dei dati, come richiesto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali dell'UE (GDPR 2016/679, Articolo 13), si informa che i dati personali, conferiti a Regione Liguria, sono oggetto di trattamento, sia in forma cartacea sia elettronica per le finalità di seguito indicate.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del Trattamento è Regione Liguria (di seguito "Regione"), con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.

In tale veste è responsabile di garantire l'applicazione delle misure organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati.

La Regione ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) o *Data Protection Officer* (DPO) ai sensi degli artt. 37 e ss. del Regolamento, domiciliato presso la sede della Regione.

Il Responsabile della Protezione dei Dati potrà essere contattato per questioni inerenti il trattamento dei dati dell'Interessato, ai seguenti recapiti rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it; tel: 010 54851.

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO Finalità del Trattamento e Base Giuridica del Trattamento

Il trattamento dei dati personali avverrà, per le finalità di seguito descritte, in conformità alla vigente normativa in materia di Privacy, pertanto Regione si impegna a trattarli secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza, nel rispetto delle finalità di seguito indicate, raccogliendoli nella misura necessaria ed esatta per il trattamento, utilizzandoli solo da personale allo scopo autorizzato.

La base giuridica del trattamento si identifica nell'art. 1 legge regionale 35/2006 e nell'articolo 19 bis della legge 157/1992.

Il trattamento avverrà in modalità cartacea e mediante strumenti informatici con profili di sicurezza e confidenzialità idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza nonché ad evitare accessi non autorizzati ai dati personali.

1. Dati Personali

Il trattamento dei dati personali, fra cui i dati anagrafici, è svolto manualmente o mediante sistemi informatici e telematici, comunque idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza, ed è riferito, in relazione alle finalità di seguito indicate a tutte le operazioni necessarie coerentemente con gli obiettivi prefissati.

Nel dettaglio, a titolo esemplificativo, i dati personali sono trattati nell'ambito delle attività della Regione per le seguenti finalità: attivare le procedure inerenti l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno.

Regione, inoltre, si impegna di informare l'interessato ogni qual volta le finalità sopra esplicitate dovessero cambiare prima di procedere ad un eventuale trattamento ulteriore.

2. Natura del Trattamento

Il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter ottenere l'autorizzazione al prelievo in deroga dello Storno, ai sensi della l.r. 35/2006, e pertanto l'eventuale rifiuto a tale conferimento darà luogo all'impossibilità per Regione di definire il relativo procedimento amministrativo.

3. Modalità di Trattamento e Periodo di Conservazione dei dati

Il trattamento avviene con strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati, nel rispetto di quanto previsto dal Capo II (Principi) e dal Capo IV (Titolare del trattamento e responsabile del trattamento) del Regolamento.

Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire o trasmettere i dati stessi e, comunque, sarà eseguito nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 196/03 s.m.i. dei relativi regolamenti attuativi, del Regolamento UE 2016/679, della legge 157/1992 e della l.r. 29/1994.

I dati forniti sono conservati per il periodo di tempo previsto dalla normativa che sottende il trattamento, anche tributaria e contabile; al termine di tale periodo, i dati personali saranno in tutto o in parte cancellati (ai sensi della normativa applicabile) o resi in forma anonima in maniera permanente.

4. Ambito di conoscibilità e comunicazione dei dati

I dati personali, inoltre, potranno inoltre essere comunicati, per le sopra citate finalità, alle seguenti categorie di soggetti:

- Liguria Digitale Spa, Parco Scientifico e Tecnologico di Genova Via Melen 77, 16152 Genova, Telefono: 010 - 65451 Fax: 010 – 6545422 Mail: info@liguriadigitale.it; posta certificata protocollo@pec.liguriadigitale.it, quale Responsabile del Trattamento incaricato della gestione e manutenzione del sistema informativo;
- Altri Responsabili, tra cui Associazione di categoria agricole, Ambiti Territoriali di Caccia e Comuni quali soggetti eventualmente incaricati da Regione per adempiere alla normativa vigente.

Con specifico riferimento a persone, società, associazioni o studi professionali prestino servizi o attività di assistenza e consulenza o forniscano servizi alla Regione, con particolare ma non esclusivo riferimento alle questioni in materia tecnologica, contabile, amministrativa, legale, tributaria e finanziaria, essi saranno nominati, da parte di Regione, Responsabili del Trattamento dei dati personali ai sensi dell'Articolo 28 del GDPR, mediante atto di nomina dedicato, con indicazione delle modalità di trattamento e delle misure di sicurezza che essi dovranno adottare per la gestione e la conservazione dei dati personali di cui la Regione è Titolare.

Trasferimento dei Dati all'Estero

La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server, ubicati all'interno dell'Unione Europea, di Regione e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali Responsabili del trattamento.

I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che Regione, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare l'ubicazione dei server all'interno dell'Unione Europea e/o in Paesi extra-UE.

In tal caso, Regione assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati Extra-UE avverrà in conformità agli artt. 44 ss. del Regolamento ed alle disposizioni di legge applicabili stipulando, se necessario, accordi che garantiscano un livello di protezione adeguato.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Si informa che con riferimento ai dati trattati da Regione, l'interessato può esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21 del Regolamento.

In particolare:

(a) ha la possibilità di ottenere da Regione la conferma dell'esistenza o meno dei dati personali che lo riguardano, ed in questo caso, l'accesso alle seguenti informazioni:

- Finalità del trattamento, • Categorie di dati personali trattati, • Destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali; • Periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo; • Qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine; • L'esistenza di un processo decisionale automatizzato ed, in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato;
- L'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

(b) In aggiunta, l'interessato ha il diritto di: • ottenere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei Suoi dati, la cancellazione, nei termini consentiti dalla normativa, oppure chiedere che siano anonimizzati, la limitazione del trattamento, ed ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi; • Revocare il proprio consenso, qualora previsto; • Proporre un reclamo all'Autorità di Controllo.

A tal scopo, Regione invita a presentare in maniera gratuita, la richiesta per iscritto, comprensiva di data e firma, trasmettendola a mezzo e-mail, al seguente indirizzo di posta elettronica: rdp@regione.liguria.it; protocollo@pec.regione.liguria.it.

Si informa che Regione si impegna a rispondere alle richieste nel termine di un mese, salvo caso di particolare complessità, per cui potrebbe impiegare massimo 3 mesi. In ogni caso, Regione provvederà a spiegare il motivo dell'attesa entro un mese dalla richiesta.

L'esito della richiesta verrà fornito per iscritto o su formato elettronico. Nel caso sia richiesta la rettifica, la cancellazione nonché la limitazione del trattamento, Regione si impegna a comunicare gli esiti delle richieste a ciascuno dei destinatari dei dati, salvo che ciò risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato.

Si ricorda che la revoca del consenso, non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. Regione specifica che può essere richiesto un eventuale contributo qualora le domande risultino manifestamente infondate, eccessive o ripetitive.

Modifiche alla presente informativa

La presente Informativa può subire delle variazioni. Si consiglia, quindi, di controllare regolarmente questa Informativa e di riferirsi alla versione più aggiornata.

Iter di predisposizione e approvazione del provvedimento

Identificativo atto 2024-AC-728

Compito	Completato da	In sostituzione di	Data di completamento
Approvazione Amministratore proponente	Alessandro PIANA		27/06/2024 12:59
* Approvazione Direttore generale/Vicedirettore generale (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Federico MARENCO		27/06/2024 12:59
* Approvazione Legittimità	Monica BARATTA		27/06/2024 12:46
* Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa tecnica e contabile)	Valerio VASSALLO		27/06/2024 12:37
* Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Paolo GENTA		27/06/2024 11:56

* La regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto è attestata da ciascun soggetto sopraindicato nell'ambito delle rispettive competenze.

Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto

Sito web della Regione Liguria